



**CORTE di APPELLO di MESSINA**  
**Presidenza**

N. prot. 1987/20

Messina 24.2.2020

Ai Presidenti dei Tribunali

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

MESSINA  
BARCELLONA P.G.  
PATTI

Oggetto. interpretazione dell'art.179 ter disp. att. c.p.c.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., con la delibera del 7.1.2020, lamentava il rigetto della iscrizione, negli elenchi, tenuti presso il Tribunale di Messina, di cui all'art.179 ter disp. att. c.p.c., di un professionista del Foro di Barcellona P.G., fondato sulla circostanza che l'unico riferimento territoriale indicato dalla norma è il circondario, derogabile per i notai e, *a contrario*, non derogabile per le altre categorie di professionisti.

Il presidente del Tribunale di Barcellona P.G., invece, con il decreto n.9 del 20.1.2018, riteneva che la disposizione sopra citata andava interpretata nel senso che l'elenco debba essere formato da professionisti iscritti ad Ordini Professionali operanti nel distretto di Corte di Appello, alla stregua del disposto dell'art.5 bis d.l. 3.5.2016 n.59, che seppure recita che "*... presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita...*" valorizza tuttavia, con chiara indicazione della evoluzione sottesa alle scelte legislative, la previsione della istituzione a livello distrettuale della Commissione deputata alla tenuta degli albi.

A fronte delle due tesi di interpretazione logico- letterale del dato normativo, si osserva, per un verso, che è vero che gli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. nel prevedere che il giudice dell'esecuzione "*....delega... ad un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o ad un avvocato o a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui*

*ter disp.att .c.p.c. il compimento delle operazioni di vendita..."* possano ben fondare la affermazione dei sostenitori della prima tesi, cioè della esclusione - per le categorie di professionisti, diversi dai notai, che non siano iscritti all'albo del circondario - dalla delega alle operazioni di vendita al di fuori di quell'ambito territoriale.

Ma il dato normativo consente di accedere anche alla diversa interpretazione, nel senso che, se è stata prevista per i notai una delimitazione territoriale al circondario, seppur suscettibile di deroga, mentre nulla si è detto con riferimento alle altre categorie di professionisti, potrebbe di contro argomentarsi, secondo il criterio "*...ubi dixit voluit, ubi non dixit noluit...*" che la norma abbia voluto esprimere, esclusivamente per la categoria dei notai, quella regola seppur derogabile, mentre nessuna limitazione alla circoscrizione territoriale del circondario ha imposto per la delega alla vendita degli appartenenti alle professioni di avvocato e commercialista.

Di fronte alle due diverse soluzioni e nella necessità, di intuitiva evidenza, di pervenire nell'ambito del distretto ad una prassi uniforme - senza ovviamente voler, in alcun modo, incidere sulle determinazioni del singolo dirigente nella adozione delle scelte interpretative allo stesso demandate - ritengo che la interpretazione estensiva sia da privilegiare sotto il profilo sistemico ed evolutivo, rispetto a quella che restringe la possibilità di delega alle operazioni di vendita agli iscritti nell'albo circondariale.

In primo luogo, infatti, va evidenziato che la previsione dell'art.179 ter disp.att. c.p.c. ("*... è istituita presso ciascuna corte di appello una commissione ... che provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e alla adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco...*"), al di là della sua concreta operatività, differita al momento della emanazione dei decreti attuativi, introduce un riferimento all'ambito distrettuale e rappresenta, in tal modo, una linea evolutiva che innova sul vigente sistema e che, indiscutibilmente, toglie valenza dimostrativa all'argomento, che sorregge la tesi restrittiva, fondato sul riferimento normativo, in via esclusiva alla circoscrizione territoriale del circondario.

In secondo luogo, si osserva che ragioni di efficienza degli uffici e di perseguimento della ragionevole durata dei procedimenti di esecuzione, fanno propendere per un allargamento della platea dei professionisti, cui delegare le operazioni di vendita - in particolare nei circondari di ridotte dimensioni - anche al fine di evitare concentrazione degli incarichi e, in tal modo, favorire la più ampia trasparenza nel sensibile settore delle vendite giudiziarie.

Ringrazio per l'attenzione.

Il Presidente della Corte  
*Michèle Calluccio*

